

## **PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DELL'ACCESSO AGLI ATTI 2024 – 2026**

Nota: Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

- il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti di SEA-S SRL (RPCT) è la Sig.ra Milena Campora.
- il Responsabile per l'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) di SEA-S SRL è l'Amministratore Delegato Dr. Stefano Valle.

### **1) INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO**

#### **1.1) LA COSTITUZIONE DI SEA-S SRL; LA SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO; LA DEFINIZIONE DI CORRUZIONE AI FINI DEL PIANO**

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PPCT") entra in vigore con la determinazione di approvazione da parte dell'Amministratore Delegato di SEA-S SRL n. 3 del 30.01.2024 che sarà successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione di SEA-S SRL in data 06.02.2024.

Il presente PPCT ha validità per gli anni 2024 / 2026 in relazione e con riferimento a quanto esposto al successivo art 1.2.2.

SEA-S SRL è una società mista pubblico – privato con socio operatore, ex art 16 DLgs 175 / 2016 ed art 17 DLgs 201 / 2022.

La compagine sociale è costituita:

- per il 51% da ATA SpA, società in house providing totalmente controllata da Enti Pubblici (da parte del Comune di Savona in quota di maggioranza assoluta e di altri venti comuni per la parte restante);
- per il 49% dal soggetto privato aggiudicatario della gara a doppio oggetto bandita dallo stesso Comune di Savona.

Previo conferimento, con atto notarile in data 25 Luglio 2023, a SEA-S SRL, ex art 2465 C C, del ramo afferente al ciclo dei rifiuti già in capo ad ATA SpA, e cessione della sopra citata quota del 49% al socio privato in pari data, SEA-S SRL svolge il servizio pubblico di cui sopra, dal 1 Agosto 2023, in esclusiva – privativa nel territorio del Comune di Savona (per un periodo di 15 anni a far data dalla decorrenza della nuova gestione di cui sopra) ed alcune attività (ad oggi minori) di libero mercato.

Si considerino le seguenti definizioni ai sensi dell'art. 2, c. 1, DLgs 175/2016:

*m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*

*b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.*

Si considerino peraltro anche le seguenti pronunce, progressivamente susseguitesesi nel tempo, a livello generale e, per completezza, anche tenendo conto che ATA SpA, controllante di SEAS SRL, è società controllata da più Enti Locali, e ciò dunque potrebbe essere affermato anche per SEA-S SRL, ancorchè indirettamente e per il tramite della controllante ATA SpA:

- orientamento della struttura di controllo del MEF in data 15 Febbraio 2018, in base al quale si impone la necessità di considerare come società a controllo pubblico e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico tutte le società con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario;
- parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Liguria 3/2018 e parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 36/2018, in linea con quanto sopra esposto;
- parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 22/5/2018 n. 103, in base al quale l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le

fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato;

- pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza 22/5/2019 n. 19 (nonché in Camera di Consiglio 5/6/2019 n. 25), nella quale si afferma che una società, pur a prevalente capitale pubblico locale, non va considerata come società a controllo pubblico quando, nel caso concreto, dallo statuto e dai patti parasociali emerga che il socio privato di minoranza abbia un potere di veto e quindi di influenza decisiva sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

- ad oggi, anche a superamento dell'evoluzione di cui sopra, si può affermare che la controversa problematica della nozione di società a controllo pubblico sia stata risolta dalla pronuncia di orientamento generale n.11 del 20 giugno 2019 adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti; fermo che, per la prima volta, si afferma con chiarezza che nel DLgs 175/2016 è contenuto un esplicito criterio di prevalenza delle disposizioni del testo unico stesso rispetto alle norme del codice civile e del diritto privato in generale, collegata a questa affermazione vi è quella del carattere funzionale, rispetto alle norme (e agli obiettivi) del DLgs 175/2016, della nozione di società a controllo pubblico (la nozione di società a controllo pubblico non dovrebbe dunque essere inquadrata nel sistema del codice civile, ma in quello, particolare e prevalente, delineato dalle norme del DLgs 175/2016); le affermazioni di principio sulla nozione di società a controllo pubblico contenute nella pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo possono di seguito riassumersi: a) sono società a controllo pubblico quelle nelle quali una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un' influenza dominante); b) le società così caratterizzate al 31 luglio 2017, dovevano e devono adeguarsi alle previsioni per le società a controllo pubblico (art. 26, c. 1, DLgs 175/2016); c) a fronte di una società a controllo pubblico, come sopra definita, da parte di più Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici soci hanno comunque l'obbligo di attuare e formalizzare tra loro strumenti di coordinamento, mediante la sottoscrizione di mirati patti parasociali o con apposite previsioni statutarie, al fine del miglior esercizio dei loro diritti/doveri di soci pubblici di controllo; ciò, in quanto una attenta governance societaria concorre ad assicurare non solo la corretta gestione societaria, ma anche a preservare da possibili ricadute negative di detta gestione il bilancio del socio pubblico; d) nella fattispecie della società con socio privato scelto con gara il possesso da parte delle amministrazioni dei requisiti illustrati al precedente punto a) può non essere sufficiente a far emergere un potere di controllo quand'anche i soci pubblici dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ciò avviene, ritengono le Sezioni riunite, laddove siano presenti patti parasociali o clausole statutarie che configurino (ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. b) DLgs 175/2016, un controllo da parte dei soci privati (che potrà essere anche congiunto con soci pubblici); in tali circostanze si realizza la fattispecie del secondo periodo dell' art. 2, c. 1, lett. b), quale fattispecie autonoma, distinta e prevalente da quella del primo periodo con la conseguenza che la società non sarà annoverabile tra quelle a controllo pubblico.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, SEA-S SRL, anche tenuto conto del suo unico (al 51%) socio pubblico (ATA SpA), può ben essere considerata una società a controllo pubblico.

Con determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha approvato le Linee Guida 1134/2017 per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici ("Linee Guida 1134/2017"); in base a queste ultime le società in controllo pubblico (e quindi SEA-S SRL) rispettano gli obblighi, negli stessi termini in cui essi sono rispettati dagli Enti pubblici controllanti, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa (salva la specifica strutturazione della sezione amministrazione [società] trasparente come da Allegato alle Linee Guida 1134/2017), di accesso agli atti.

Come da PNA 2019 (approvato con delibera ANAC n 1064 del 13.11.2019), ai fini del presente PPCT, Al termine "corruzione" è attribuito ... un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

## **1.2) ATTUALE E PROSPETTICA SITUAZIONE STRATEGICO – GESTIONALE DI SEA-S SRL, CONCRETO APPROCCIO DEL PRESENTE PPCT**

Data la recente costituzione, configurazione ed operatività di SEA-S SRL quale società mista di gestione del ciclo dei rifiuti in Savona, il presente PPCT mira a garantire l'immediato obiettivo primario di necessaria continuità (in relazione all'avvenuto conferimento del ramo aziendale da ATA SpA a SEA-S SRL) ed aggiornamento (in quanto modificatasi la forma di gestione da società in house a società mista) dei presidi di prevenzione della corruzione, di trasparenza ed accesso agli atti già in capo ad ATA SpA.

Va evidenziata la transitorietà delle misure, con particolare riferimento al fatto che l'ingresso del socio operatore, anche in attuazione della proposta tecnica in gara a doppio oggetto, sta mutando completamente l'attuale assetto gestionale.

Si anticipa sin d'ora che è obiettivo di SEA-S SRL riacquisire le certificazioni di qualità ISO: 9001, ISO 14001 ed ISO : 18001 di cui ATA SpA disponeva sino al 2015. integrando il sistema qualità con i requisiti della norma ISO 45001 all'interno delle istruzioni operative e procedure già esistenti e parzialmente aggiornate in modo da sviluppare un sistema di gestione integrato.

## **1.3) RAPPORTI TRA PPCT E MODELLO EX DLGS 231 / 2001**

Come da PNA 2019, si evidenzia che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa.

La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società.

In merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001, si evidenzia che, ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l.190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPCT) e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni.

Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento.

Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia. In assenza del modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

In concomitanza con l'adozione del presente Piano, la società ha dato corso ai lavori preparatori per l'adozione del MOG 231, che formalizzerà quanto prima e di cui il PPCT costituirà parte integrante.

## **1.4) NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

Il presente PPCT trae spunto dalle misure previste nelle *"nuove linee guida per le "società in house" di cui determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, sostitutive delle precedenti omologhe disposizioni approvate con determinazione ANAC n.8 del 17 Giugno 2015).*

Inoltre il presente PPCT si ispira ai provvedimenti ANAC e disposizioni normative in materia di cui si offre a seguire un elenco non esaustivo:

- La Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione;
- Il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- Il D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al D.Lgs. 33/2013, ed alla Legge 190/2012) e le Linee guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l'ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n 12 - 3 Agosto 2016 n 831 - 22 novembre 2017 n 1208, 21 novembre 2018 n 1074, 13 novembre 2019 n 1064); da ultimo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 17 Gennaio 2023;
- Le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- Le *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
- la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), il c.d. whistleblowing, la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (linee guida in materia del dipendente pubblico che segnala illeciti) ed il Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018 (il quale mira a facilitare la tutela dei segnalanti e la collaborazione delle amministrazioni); il Decreto Legislativo 10 Marzo 2023 n 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*).
- Gli *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*, approvati dall'ANAC con atto del Consiglio in data 2 Febbraio 2022 (nel prosieguo, Orientamenti ANAC).

## **1.5) PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PRESENTE PIANO**

Tenuto anche conto di quanto sopra sub § 1.2.2 e pur tenendo conto dei ristretti tempi in cui la società si è costituita e riconfigurata, come previsto dalla parte II § 1 del PNA 2019 il presente PPCT si caratterizza per il significativo *coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo*.

L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che *l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PPCT*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

Il presente PPCT viene inviato, alla sua approvazione, al Comune di Savona, alla ATA SPA, al Collegio Sindacale e all'Organo di Revisione legale dei conti.

## **2) IL RPCT CON RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA SITUAZIONE DI SEA-S SRL**

Il § 4.8 dell'Allegato 3 del PNA 2022 (*I poteri e le responsabilità del RPCT*) precisa che *Con riferimento ai poteri e alle responsabilità di cui è titolare il RPCT si rinvia alle indicazioni generali fornite nei § 1.8 e 1.9 [dello stesso Allegato], applicabili, nei limiti della compatibilità, anche alle società in controllo e agli enti di diritto privato assimilati.*

Il § 1.8 di cui sopra fa riferimento alla delibera ANAC n 840 / 2018 cui si rinvia per i dettagli, l'impostazione della quale è coerente con quanto alla Parte IV del PNA 2019 (Allegato 2 al PNA 2019) di cui si riportano stralci di seguito in corsivo.

### *Istituzione della figura del RPCT*

↗ *La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. ...*

### *Criteri di scelta del RPCT*

↗ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*

*In base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 6), si segnala l'obbligo di Selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.*

*Ancora, in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 7), si segnala l'obbligo di Escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione. A titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi tali l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio personale. Tale commistione potrebbe compromettere l'imparzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse, nonché contrastare con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza (ex lege 190/2012).*

*Sempre in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 7), si segnala altresì l'obbligo di Valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanza che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni. Dovranno comunque essere garantite idonee competenze allo svolgimento della funzione.*

*In base al § 3.1.2 delle Linee Guida 1134 / 2017 ANAC, Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee*

*competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l'organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.*

Quest'ultima è la soluzione adottata per SEA-S SRL:

- il RPCT nominato non è dirigente, ma dispone di una significativa esperienza della Società;
- il RPCT nominato svolge un'attività la quale risulta coerente con le richieste di terzietà sopra rappresentante, rispetto ai processi operativi a maggior rischio corruttivo;
- il RPCT si avvale del supporto dei dipendenti della Società, secondo le competenze delle diverse unità organizzative;
- il RPCT si avvarrà anche del supporto dell'OdV ex D.lgs n. 231/2001 dopo la sua nomina, in seguito all'adozione del MOG 231 (vedi sopra).

L'esercizio di controllo dell'Organo Amministrativo di SEA-S SRL viene esercitato mensilmente tramite la presa d'atto dell'Amministratore Delegato dell'attività svolta dal RPCT, nonché può riservarsi di esercitare ulteriori controlli, richiedendo di tempo in tempo specifiche relazioni e / o informazioni al RPCT stesso.

*Sempre in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag 8), emerge che Nell'atto di nomina deve essere altresì prevista una durata minima ragionevole dell'incarico. Ciò è volto a garantire sia la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite dal RPCT, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.*

La nomina del RPCT ha durata correlata alla validità del presente PPCT.

#### *Compiti e poteri del RPCT*

➤ *L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre ... il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.*

Così è per il presente PPCT, la cui proposta è stata elaborata dal RPCT.

➤ *L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo ... le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

Spetta al RPCT, anche su eventuale segnalazione di altri dipendenti o terzi, la segnalazione / indicazione dei dipendenti di cui sopra agli organi / uffici competenti.

Le eventuali disfunzioni riscontrate nell'applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono comunicate dal RPCT all'Organo Amministrativo, così che quest'ultimo possa attivarsi all'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

➤ *L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.*

L'informazione al RPCT spetta a tutti i dipendenti e soggetti interessati, anche in ottica di whistleblowing di cui al successivo § 5.8.

➤ *L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. ...*

L'informazione al RPCT spetta a tutti i dipendenti e soggetti interessati, anche in ottica di whistleblowing di cui al successivo § 5.8.

Circa i mutamenti dell'attività di SEA-S SRL, si rinvia alla stessa durata di validità del presente PPCT.

↗ *L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PIANO.*

La relazione, prevista dalla legge, per il 2022 è da redigersi entro il 15 Gennaio 2022 come da provvedimento ANAC.

↗ *L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

In base alle delibere ANAC di anno in anno pubblicate in materia, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013 che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'amministrazione trasparente.

↗ *L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".*

↗ *L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.*

Si rinvia al successivo § 5.2.2: in SEA-S SRL la gestione delle richieste di accesso agli atti spetta al RPCT, il quale si avvale del supporto dell'unità organizzativa cui la richiesta si riferisce, dell'Amministratore Unico ed all'occorrenza di supporti esterni.

↗ *L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.*

Al riguardo si rinvia al Codice Etico di SEA-S SRL che verrà revisionato in concomitanza dell'adozione del MOG 231; la formazione del personale prevede mirate ed adeguate sessioni afferenti anche al Codice Etico.

#### *Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT*

↗ *L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.*

Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare il RPCT rispetto a quanto sopra; restano ferme le verifiche nel merito dei processi a maggior rischio corruttivo, da parte del RPCT, di cui al successivo § 5.1.

↗ *L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".*

Si veda sopra.

↗ *L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione*

*sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".*

#### *I rapporti con l'organo di indirizzo*

↗ *L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.*

Il presente PPCT è coerente con gli obiettivi strategici dell'Organo Amministrativo di SEA-S SRL.

↗ *L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.*

Si rinvia a quanto già sopra esposto al riguardo.

↗ *L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) [per SEA-S SRL, l'OdV ex DLgs 231 / 2001] le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.*

↗ *La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".*

#### *I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione*

↗ *L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".*

↗ *L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.*

↗ *La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT ...*

↗ *L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.*

↗ *L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ...*

Tutti i rapporti formali con ANAC spettano esclusivamente al RPCT.

#### *Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT*

➤ Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

#### *In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi*

➤ Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

#### *In tema di responsabilità del RPCT*

Si riportano in materia gli stralci a seguire del § 1.9 dell'Allegato 3 del PNA 2022.

*La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:*

*)}... Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT ... in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;*

*)} nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.*

*Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:*

- individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;*
- definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;*
- stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;*
- definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;*
- verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;*

- *proposto modifiche del Piano quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- *verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- *individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;*
- *vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.*

*In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità: dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;*

*disciplinare «per omesso controllo sull'attività di vigilanza».*

*Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».*

*Il RPCT è tenuto, infatti, a:*

*segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe, nel caso di specie all'OdV ex DLgs 231 / 2001) una volta nominato, tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;*

*indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

...

*Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza:*

*l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.*

*Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.*

*E' importante, dunque, che nella parte dedicata alla trasparenza nel PTPCT, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.*

*Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT.*

*Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti [nel caso di SEA-S SRL, tutti i dipendenti].*

### **3) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

### **3A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO**

L'analisi del contesto esterno (§ 6.3 conformemente a quanto definito dal PNA 2015 e ss. fino a quello del 2019) *ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della Società], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.*

*Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, poiché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.*

#### 3.A.1)

E' significativo prendere in considerazione, ai fini di cui sopra, il *RAPPORTO BES 2021: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA* elaborato dall'ISTAT, che *offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.*

Ai fini del presente PPCT, viene preso in considerazione il dominio *SICUREZZA*, <https://www.istat.it/it/files//2022/04/7.pdf>, all'interno del quale sono considerati i seguenti parametri:

*1. Omicidi volontari: Numero di omicidi volontari consumati per 100.000 abitanti.*

*Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (dati consolidati di fonte SDI/SSD).*

Dato Liguria: 0,7

Dato Italia: 0,5

*2. Furti in abitazione: Vittime di furti in abitazione per 1.000 famiglie.*

*Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).*

Dato Liguria: 5,7

Dato Italia: 7,1

*3. Borseggi: Vittime di borseggi per 1.000 abitanti.*

*Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).*

Dato Liguria: 3,7

Dato Italia: 3,3

*4. Rapine: Vittime di rapine per 1.000 abitanti.*

*Fonte: Istat, Elaborazione su dati delle denunce alle Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).*

Dato Liguria: 1,0

Dato Italia: 0,9

*5. Violenza fisica sulle donne: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica negli ultimi 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni.*

*Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.*

Dato Liguria: 7,8

Dato Italia: 7,0

6. *Violenza sessuale sulle donne: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza sessuale, inclusa la molestia fisica sessuale, negli ultimi 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni.*

*Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.*

Dato Liguria: 7,6

Dato Italia: 6,4

7. *Violenza nella coppia: Percentuale di donne di 16-70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale dal partner o ex partner negli ultimi 5 anni precedenti l'intervista sul totale delle donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un partner.*

*Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle donne.*

Dato Liguria: 6,2

Dato Italia: 4,9

8. *Preoccupazione di subire una violenza sessuale:*

*Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto o abbastanza preoccupate, per se stessi o per qualcuno della propria famiglia, di subire una violenza sessuale sul totale delle persone di 14 anni e più.*

*Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza dei cittadini.*

Dato Liguria: 26,1

Dato Italia: 28,7

9. *Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio: Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più.*

*Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.*

Dato Liguria: 64,4

Dato Italia: 62,2

10. *Paura di stare per subire un reato: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno avuto paura di stare per subire un reato negli ultimi 3 mesi sul totale delle persone di 14 anni e più.*

*Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza dei cittadini.*

Dato Liguria: 5,0

Dato Italia: 6,4

11. *Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive: Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e ambientale nella zona in cui vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano droga, atti di vandalismo contro il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più.*

*Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.*

Dato Liguria: 4,8

Dato Italia: 6,3

12. *Percezione del rischio di criminalità: Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie.*

*Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.*

Dato Liguria: 20,2

Dato Italia: 20,6

Come sopra evidenziato dal confronto tra gli indici (dato medio Liguria vs dato medio Italia), questi ultimi in diversi casi per la Liguria sono superiori alla media nazionale, dal che si deriva l'estrema attenzione che deve prestarsi in Regione, e dunque da parte di SEA-S SRL, all'elaborazione dei PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure ivi contenute.

3.A.2)

Data la natura della Società, di interesse può essere la relazione *ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - REPORT PRIMO SEMESTRE 2022* del Ministero dell'Interno

(DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE)  
[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-07/2\\_report\\_1\\_semestre\\_2022.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-07/2_report_1_semestre_2022.pdf).

La seguente tabella riporta il numero complessivo, suddiviso per regioni, degli atti intimidatori registrati negli anni 2013 – 2021 e nel I semestre 2022 confrontato con il primo semestre 2021.

REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I sem. 2021	I sem. 2022
Abruzzo	4	6	4	4	3	15	14	21	21	13	18
Basilicata	6	4	10	5	5	4	1	13	7	3	3
Calabria	90	109	75	113	79	58	54	51	73	30	33
Campania	48	63	49	48	52	47	59	69	77	41	40
Emilia Romagna	20	46	30	41	21	23	53	51	34	23	14
Friuli Venezia Giulia	4	7	13	9	18	20	19	17	21	11	4
Lazio	43	37	35	29	31	25	20	40	33	19	13
Liguria	19	18	0	16	24	24	31	25	24	11	5
Lombardia	61	80	65	52	96	73	74	65	105	52	42
Marche	9	22	16	21	11	11	11	10	11	5	1
Molise	1	4	0	0	5	8	4	4	5	5	1
Piemonte	27	28	47	27	35	24	39	32	48	22	20
Puglia	89	90	83	93	88	65	66	61	66	35	26
Sardegna	86	67	77	77	66	78	50	31	25	14	18
Sicilia	99	136	65	89	64	57	84	73	64	38	27
Toscana	25	33	19	25	10	25	30	25	30	18	11
Trentino Alto Adige	3	5	0	7	3	3	1	4	20	14	3
Umbria	6	5	0	3	2	0	5	1	3	2	7
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Veneto	34	45	31	34	47	29	41	31	53	13	14
<b>TOTALE</b>	<b>674</b>	<b>805</b>	<b>619</b>	<b>693</b>	<b>660</b>	<b>589</b>	<b>656</b>	<b>624</b>	<b>722</b>	<b>369</b>	<b>300</b>

Nella sottostante tabella si tiene conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione (100 mila abitanti): su un totale di 300 casi registrati nel I semestre 2022, la media nazionale è di 0,50 episodi ogni 100 mila abitanti.

REGIONE	EPISODI I SEM. 2022	EPISODI PER 100 MILA ABITANTI
CALABRIA	33	1,69
ABRUZZO	18	1,37
SARDEGNA	18	1,10
UMBRIA	7	0,79
CAMPANIA	40	0,69
PUGLIA	26	0,65
SICILIA	27	0,54
BASILICATA	3	0,53
<b>MEDIA</b>		<b>0,50</b>
PIEMONTE	20	0,46
LOMBARDIA	42	0,42
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	0,33
MOLISE	1	0,33
LIGURIA	5	0,32
EMILIA ROMAGNA	14	0,31
TOSCANA	11	0,29
VENETO	14	0,29
TRENTINO ALTO ADIGE	3	0,28
LAZIO	13	0,22
MARCHE	1	0,07
VALLE D'AOSTA	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>300</b>	

Dall'analisi delle tabelle di cui sopra, la Liguria si colloca al di sotto della media nazionale; nondimeno il fenomeno è presente, e dunque all'elaborazione del presente PPCT ed alla concreta attuazione delle misure contenute deve essere prestata massima attenzione.

### 3.A.3)

Altri dati rilevanti, ai fini del presente PPCT, possono essere desunti dalle *relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica*, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sui siti parlamentari.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- *Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, aggiornata all'anno 2016 (Doc. XXXVIII n. 5, Atti Parlamentari della XVII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera il 15.01.2018);*
- *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, aggiornata al II semestre 2017 (Doc. LXXIV n. 1, Atti Parlamentari della XVIII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera l'08.06.2018).*

Esiste documentazione più aggiornata, la quale però non risulta analizzare la situazione a livello di provincia e di città.

Agli specifici fini del presente PPCT, dall'esame delle due relazioni emerge quanto segue.

Si rilevava una situazione critica per la Provincia di Imperia, in cui è stato tra l'altro registrato l'orientamento degli interessi della criminalità organizzata anche verso i settori degli appalti pubblici, del movimento terra, dello smaltimento dei rifiuti e, più in generale, del terziario e dell'immobiliare per il reinvestimento di proventi illeciti.

Nel Genovese sono state anche registrate attività criminali, prevalentemente dedite al reinvestimento di proventi illeciti in attività economiche legali o all'intercettazione di canali di approvvigionamento del narcotraffico.

La presenza di porti marittimi e la vicinanza con la Costa Azzurra francese hanno favorito la commissione di reati legati al traffico di stupefacenti, con sequestro di quantitativi di cocaina nel Porto di Vado Ligure (SV).

In Provincia di Savona si rilevavano episodi di risse, fenomeni di abusivismo commerciale e di prostituzione nel quadro di attività lecite, con conseguente percezione negativa della sicurezza da parte della popolazione locale.

Si rilevava l'investimento da parte delle organizzazioni criminali in particolare nelle seguenti attività: import/export di prodotti alimentari; gestione di sale giochi e di piattaforme di scommesse online; lavorazione marmi; autotrasporti; turismo, ristorazione ed intrattenimento notturno e videoludico.

La Provincia di Savona pareva caratterizzarsi per criticità inferiori rispetto alle Province di Imperia e Genova, senza particolare rilevanza dei reati contro la pubblica amministrazione.

Tuttavia, preoccupava la presenza della criminalità organizzata in Regione ed il rischio di infiltrazione.

Tutto quanto sopra induce a che SEA-S SRL presidi con particolare attenzione le proprie attività svolte in via diretta ed in particolare in appalto e subappalto, in particolare nella realizzazione dei lavori pubblici ed alla gestione dei diversi segmenti dell'igiene urbana.

Per SEA-S SRL, dunque, si impongono l'approvazione stessa del presente PPCT ed il suo futuro aggiornamento continuo (tenuto conto della prevista evoluzione societaria sopra descritta), nonché la stretta osservanza delle misure previste PPCT.

### **3B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO**

L'analisi del contesto interno *ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [della Società].*

- Sono in corso attività di analisi organizzativa volte alla definizione ed introduzione di nuove procedure operative aziendali che possano standardizzare, oltre ai processi già inseriti a sistema da ATA SPA ed acquisiti / revisionati da parte di SEA-S, anche quelli legati all'organizzazione del nuovo servizio di raccolta differenziata *porta a porta* che entrerà in servizio, probabilmente, entro la fine di aprile 2024.

Come consigliato da ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno, si prendono in considerazione i seguenti dati:

- 1) *organi di indirizzo;*
- 2) *struttura organizzativa,*
- 3) *ruoli e responsabilità;*
- 4) *politiche, obiettivi, e strategie;*
- 5) *risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;*
- 6) *qualità e quantità del personale;*
- 7) *cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;*
- 8) *sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);*
- 9) *relazioni interne ed esterne.*

La Società ha attribuito al momento specifici poteri e deleghe al solo Amministratore Delegato.

Con riferimento a quanto sopra sub 1), si rinvia alla ripartizione delle competenze tra gli organi sociali come da statuto vigente, con particolare riferimento ad Assemblea, Consiglio di Amministrazione e (come detto) Amministratore Delegato. *Sono rilevanti inoltre gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della citata gara a doppio oggetto in capo al socio operatore, nonché gli indirizzi del Comune di Savona ex art 42 comma 2 lettera g) Dlgs 267/2000.*

Con riferimento a quanto sub 2) e 3), si rinvia all'organigramma approvato con determina dell'Amministratore Delegato in data 22/01/2024, e pubblicato in Amministrazione Trasparente / Organizzazione.

Con riferimento a quanto sopra sub 4), le strategie di SEA-S SRL sono necessariamente vincolate alla gara a doppio oggetto che ha individuato il socio operatore ed all'offerta tecnica da quest'ultimo presentata.

Relativamente all'operatività di SEAS, che deve operare direttamente o attraverso il proprio partner privato in virtù della ripartizione interna societaria, si può ritenere, salva l'applicazione delle regole societarie, che sul piano pubblicitario, non configurandosi un affidamento esterno soggetto alle regole dell'evidenza pubblica, non vengano in rilievo specifiche disposizioni inerenti forme di pubblicazione delle determinazioni organizzative interne in questione, (tipiche invece degli affidamenti regolati secondo il modello dell'evidenza pubblica)

Con riferimento a quanto sopra sub 5), si rinvia a quanto in allegato rispetto all'attuale quadro di insieme del software aziendale; per quanto riguarda l'hardware, ogni dipendente aziendale di sede e di cantiere è provvisto della propria dotazione protetta, e che i server (di proprietà) sono collocati in area climatizzata ad accesso riservato; per quanto riguarda valutazioni ed approfondimenti relativi all'aggiornamento del sistema aziendale per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679, si rinvia a seguire sub 9).

La Società si avvale di fornitori esterni cui è affidata l'assistenza sistemistica generica del sistema informatico aziendale e di un programmatore per il software Joy, - quest'ultimo programmato, concordato e sviluppato già con ATA S.p.A., gestionale del ciclo passivo integrato con collegamento alla contabilità aziendale – gestione rendicontazione per ANAC – gestione commesse e servizi esterni – registri presenze – gestione conferimenti RD – registro storico eventi risorse a fini operativi e giuridici e altre procedure minori di reportistica.

Il sistema aziendale si è rilevato sicuro nel tempo e i limitati attacchi subiti sono stati prontamente rilevati dal sistema e opportunamente rimossi senza perdite di dati né di infezioni particolari – un unico caso riporta al 2016, anno in cui erano stati infettati due pc in uso in officina che, opportunamente isolati e trattati, hanno circoscritto il problema impedendo al virus di diffondersi in rete.

Alla salvaguardia del sistema informatico da potenziali rischi e/o violazione dei dati, la Società ha posto in essere una serie di misure specifiche sia interne che esterne per la salvaguardia della rete aziendale: per quelle interne non esistono spazi di memoria locali bensì condivisi sul server a cui l'accesso è programmato per singoli utenti o partizione di utenti per gruppi i quali accedono previa l'autenticazione tramite login (user e password); per la navigazione su Internet il singolo utente è inserito in una lista di profilazione che, in base alle responsabilità del soggetto, ne autorizza l'accesso dalla navigazione minima sino alla full access; nel caso in cui l'utente si colleghi a siti non autorizzati, oltre al blocco automatico della navigazione e ad essere visualizzato l'errore, il blocco viene auto-segnalato al server che ne tiene memoria. I dispositivi firewall installati permettono inoltre di monitorare il traffico in entrata ed in uscita utilizzando una serie predefinita di regole di sicurezza in grado, appunto, di consentire o bloccare gli eventi.

Inoltre, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi interni, SEA-S SRL (come già ATA S.p.A.) è dotata di una protezione antivirus costantemente monitorata ed aggiornata; di back-up periodici delle informazioni in possesso della società e del rinnovo periodico delle credenziali degli utenti.

Tutti i dati aziendali sono conservati in sala server e la loro perdita a seguito di alterazioni/sbalzi di frequenza è protetta da gruppi di continuità UPS opportunamente installati sia a livello generale che per singolo utente in grado di alimentare il pc o il server per almeno 5' in modo da tenere acceso il pc e salvare i dati prima dello spegnimento definitivo a seguito di black out.

L'utilizzo di dispositivi di memoria di massa portatile – memory key, dvd-rom, cd-rom, hard disk esterni ecc. è autorizzato in quanto è prevista la scansione antivirus previo utilizzo.

E' opportuno segnalare che, anche (e non solo) per la tutela dei dati informatici, essendo l'intero edificio ad elevato rischio di incendio, è sottoposto a un'accurata sorveglianza sia attraverso i diversi dispositivi antincendio installati in più punti e su tutti i piani, nonché delle squadre antincendio opportunamente formate e preposte ad intervenire in caso di necessità.

Si evidenzia inoltre che la policy di sicurezza del sistema informatico è sintetizzata nella Ist. DOC-PRVCY – Riservatezza e protezione dei dati personali.

Con riferimento a quanto sopra sub 6), si rinvia a quanto in allegato, con riferimento all'età del personale, ai titoli di studio, ed alle qualifiche all'interno dell'azienda.

Con riferimento a quanto sopra sub 7), non risultano ad oggi contenziosi in essere, né altre tematiche di rilievo.

Con riferimento a quanto sopra sub 8):

\* pur a fronte della non più intervenuta certificazione in ATA SpA, alcune procedure organizzative correlate ai sistemi di gestione sopra citati rimangono temporaneamente in uso presso SEA-S SRL come anticipato;

\* circa i regolamenti / istruzioni operative aziendali:

- istruzioni operative in materia di affidamenti (acquisti) diretti e relativo schema di provvedimento sono stati approvati in data ...;
- il regolamento per il reclutamento del personale è stato approvato in data 7 Settembre 2023;
- il regolamento per accertamento delle responsabilità per danni ai veicoli, a seguito di sinistri o danneggiamenti perpetrati ai mezzi d'opera (già vigente presso ATA SpA).
- la Carta dei Servizi é in fase di redazione in quanto il contratto di servizio sottoscritto con l'Amministrazione comunale in data 31.10.2023 prevede la redazione della stessa entro quattro mesi dalla stipula, quindi dovrà essere approvata, con le eventuali modifiche apportate dal Comune di Savona, dall'Ente di Governo (Provincia di Savona) entro il 30.04.2024e pubblicata da SEA-S SRL entro tale data.

Tutto quanto sopra è oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Circa quanto sopra sub 9), non risultano particolari segnalazioni.

Nel complesso, ai fini della valutazione del contesto aziendale sulla prevenzione dei rischi di corruzione, risulta possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- le procedure in essere, ancorchè in fase di superamento e sviluppo, garantiscono presidi operativi anticorruzione;
- fermo quanto sopra, il sistema informativo in uso risulta adeguatamente automatizzato e, con particolare riferimento alla gestione degli appalti e del ciclo passivo, si caratterizza per rigidità procedurale di per sé elemento di prevenzione di fenomeni corruttivi;
- il personale aziendale risulta di età mediamente elevata, nonché di non elevata scolarità ma ciò anche coerentemente con la rilevante presenza di addetti operativi;
- attraverso l'incarico professionale esterno (DPO) di imminente nomina e con l'ausilio di personale interno, lo stesso DPO presidia il trattamento dei dati personali sia interni che esterni e cura la predisposizione (in corso) della documentazione facente parte integrante e sostanziale del registro attività di trattamento privacy;
- risulta inoltre presidio imprescindibile per la prevenzione della corruzione e per l'adempimento agli obblighi di trasparenza, come da delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, l'installazione, da parte di SEA-S, di una piattaforma di approvvigionamento digitale *Piattaforma TrasparenzaPA* che provvede alla digitalizzazione degli appalti (tutt'ora in fase di ultimazione di configurazione) in grado di interagire con la BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC - per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale. SEA-S SRL, in qualità di stazione appaltante, é tenuta a comunicare ed aggiornare tempestivamente i dati attraverso la Piattaforma contratti pubblici, ai fini e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013. Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti, é pubblicato anche il collegamento tramite il quale si accede alla sezione BDNCP di ANAC dove sono appunto pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni trasmesse.

### **3C) AREE A RISCHIO CORRUTTIVO OBBLIGATORIE E GENERALI; MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI PROCESSI**

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), come da PNA 2016 per la *mappatura dei processi*, al fine di *identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi*, al presente PPCT è allegata una Tabella di identificazione e valutazione rischi potenziali la quale ricomprende al suo interno le cd. "aree di rischio obbligatorie" [da I a IV a seguire], le cd. "aree generali" [da V a X], nonché le aree precisate dalle nuove Linee Guida 1134 / 2017 [XI e XII]:

*(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;*

*(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50 / 2016];*

*(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;*

*(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dalla Società a terzi).*

*gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;*

*(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;*

*(IX) incarichi e nomine;*

*(X) affari legali e contenzioso;*

*(XI) area delle relazioni esterne;*

*(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.*

Si considerano inoltre, tenendo conto della specificità della fase societaria attraversata da SEA-S SRL, nonché della sua gestione caratteristica, anche le due seguenti aree di rischio:

*(XIII) gestione rifiuti*

*(XIV) sgombero neve, antighiaccio*

*(XV) processi finalizzati al conferimento dell'azienda rifiuti di ATA a SEAS*

*(XVI) alienazione di immobili di ATA nell'ambito della procedura concordataria.*

Si rinvia dunque al dettaglio dello specifico allegato, nel quale si individuano, con le precisazioni di cui sopra ed ancorchè in ottica sintetica, le aree, i processi, i potenziali rischi, il livello di questi ultimi, le unità organizzative / ruoli aziendali coinvolti, i presidi attivati ed attivabili.

In particolare gli indici di probabilità ed impatto, i quali moltiplicati tra di loro generano l'indice di rischio, accolgono rispettivamente, in ottica sintetica, la valutazione di quanto segue con riferimento all'evento corruttivo:

- la discrezionalità dell'operatore / decisore; la complessità e la frazionabilità del processo; i controlli attivati;
- l'impatto economico, organizzativo, reputazionale.

Si consideri altresì che le stesse considerazioni valgono per la valutazione sintetica di rischio, a livello di singolo reato – presupposto, con riferimento al modello ex D.Lgs 231 / 2001, correlato al presente PPCT, quando lo stesso sarà adottato.

#### **4) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL TRIENNIO**

##### **4.0) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO, CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nel corso del 2024, con pianificazione imminente, si attiveranno interventi di formazione specifica, sulle materie in questione, a favore del personale SEA-S SRL e del RPCT da parte di supporti esterni; per quest'ultimo è previsto il *Corso intensivo su anticorruzione e trasparenza nella P.A. per l'avvio delle attività del 2024* previsto per la fine di febbraio 2024.

##### **4.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO DI EVENTI CORRUTTIVI**

Si rinvia all'allegato 6 (tabella riepilogativa dei processi a maggior rischio corruttivo).

Nel corso del 2024, l'attività del RPCT, di concerto con l'ODV ex DLgs 231 / 2001, sarà quella di effettuare verifiche a campione nei vari settori aziendali, in particolare in quelli caratterizzati da maggior rischio come da Allegato.

Delle risultanze di tali verifiche verrà redatto apposito verbale, con particolare evidenza delle difformità rilevate rispetto ai regolamenti ed alle procedure vigenti.

##### **4.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Come da § 3.1.3 delle *Linee Guida m. 1134/2017*:

*[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...*

*Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.*

*... [Va dunque prevista] di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.*

Alla luce di quanto sopra, obiettivi del presente PPCT in materia di trasparenza, anche tenendo conto della necessità di mantenere nel 2024 la funzionalità e l'aggiornamento della sezione *amministrazione trasparente*, sono i seguenti:

A – Mantenimento dell'aggiornamento della sezione, con completezza di informazioni e massima apertura dei formati, ed alimentazione sistematica, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa;

B – Ulteriore implementazione (rispetto a quanto già realizzato in materia di personale e pagamenti) dell'automatizzazione delle modalità di raccolta dei dati elementari e di alimentazione delle diverse sottosezioni della sezione *amministrazione trasparente*, nei tempi previsti, il tutto come da specifico allegato alle Linee Guida ANAC 1134 / 2017, con individuazione di ciascun referente per area di competenza, sotto la supervisione del RPCT.

L'attività di adeguamento di ogni sottosezione, coerentemente con l'allegato sopra citato, è coordinata dal RPCT sulla base dei dati forniti da ogni responsabile di sezione come sotto individuato.

In sede di periodico aggiornamento di ogni sezione e sottosezione, l'attività sarà svolta direttamente dal gestore del sito sulla base dei dati forniti da ogni responsabile di sezione, con controllo sistematico e verifica degli adempimenti da parte del RPCT, tenendo conto dell'obbligatorio ritmo di aggiornamento come da allegato alle Linee Guida ANAC 1134 / 2017.

Disposizioni generali (RPCT);  
Organizzazione (Servizi Generali / Ufficio Personale per "articolazione degli uffici");  
Consulenti e collaboratori (Ufficio Acquisti);  
Personale (Ufficio Personale);  
Selezione del personale (Ufficio Personale);  
Performance (-);  
Attività e procedimenti (-);  
Bandi di gara e contratti (Ufficio Gare / Acquisti);  
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (-);  
Bilanci (Area gestione amministrativa e finanziaria);  
Beni immobili e gestione patrimonio (Area gestione amministrativa e finanziaria);  
Controlli e rilievi sull'amministrazione (RPCT);  
Servizi erogati  
Pagamenti (Area gestione amministrativa e finanziaria);  
Opere pubbliche (-);  
Informazioni ambientali (RPCT);  
Altri contenuti (RPCT).

C – Inserimento dello strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente*.

D – Supporto, secondo le indicazioni di ANAC come da provvedimenti di quest'ultima, all'attestazione, dell'attività di pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

E – Come stabilito nell'Allegato 9 al PNA 2022 (cui si rinvia), implementazione nel 2023 del fatto che, nella sezione *Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti*, i dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione, mediante *piattaforma di approvvigionamento* ai sensi dell'Art. 25 del D.lgs 36/2023 e delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023.

Come da aggiornamento 2023 del PNA 2022, anche in relazione allo specifico allegato (che tiene tra l'altro conto di quanto sopra sub E), sono stati individuati i termini di dettaglio della pubblicazione degli atti per ciascuna sottosezione dell'Amministrazione Trasparente.

---

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione circa eventuali inadempimenti e ritardi nella pubblicazione dei dati tabellati.

A tal fine, il RPCT richiama formalmente i soggetti individuati e competenti circa le eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro il termine fissato dallo stesso RPCT coerentemente con le previsioni di legge.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste potranno comportare sanzioni o provvedimenti disciplinari da parte della Società, in conformità con le previsioni di cui al vigente CCNL.

#### 4.3) ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

*Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.*

*Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.*

*Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.*

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso generalizzato, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o il diniego) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;
- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso (e comunque la richiesta di documentazione ex artt 22 e ss Legge 241 / 1990).

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida 1134, ... *le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis DLgs 33 / 2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".*

Ancora come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (§ 3.1), viene consigliata l'adozione di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

*In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:*

*1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;*

*2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;*

*3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.*

*Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:*

*a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*

*b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

*3.2. Adeguamenti organizzativi*

*Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.*

*Si tratterebbe, quindi, di:*

*a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;*

*b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.*

In relazione al tema dell'accesso degli atti, si prevede quale norma regolamentare di:

- far convergere al RPCT le richieste di accesso da parte del dipendente / unità organizzativa ricevente la richiesta di accesso, con eventuali indicazioni circa la proposta di trattamento della richiesta stessa;
- decidere, da parte del RPCT, anche con il supporto (a richiesta) di altri dipendenti / unità organizzative o dell'ODV di cui al modello 231, il trattamento da associare alle singole richieste (evasione della richiesta, richiesta di chiarimento, diniego, nei limiti previsti dalla legge e dalle Linee Guida ANAC 1309 / 2016 e dalla Circolare 2 / 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);
- mantenere l'aggiornamento del Registro degli Accessi, articolato come da pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ove siano classificate le diverse richieste in base alle caratteristiche delle stesse e la loro riconduzione ad una delle (tre) differenti tipologie di accesso

#### **4.4) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)**

Alla luce dell'intervenuta approvazione del DLgs 24 / 2023 (ed in particolare dell'art 5 c 1 lettera e) *SEA-S SRL mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne [a seguire alla lettera A], nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne [a seguire alla lettera B]. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nel proprio sito internet*

<https://www.sea-s.it/wp-content/uploads/2023/10/REGOLAMENTO-WHISTLEBLOWING-ratificato-CdA-121223.pdf>

##### **A)**

Anche ai sensi dell'art 6 c 2-bis) D.Lgs 231 / 2001, i soggetti che collaborano con SEA-S SRL nella prestazione di servizi (cui il presente PTPCT è trasmesso), nonché tutti gli altri soggetti di cui all'art 3 cc 3 e 4 D.Lgs 24 / 2023 (per SEA-S SRL, in particolare, gli Enti pubblici soci), hanno la facoltà di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o essere in corso di svolgimento; il RPCT deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Ex art 4 c 3 DLgs 24 / 2023, *Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.*

Ex art 4 c 1 DLgs 24 / 2023, *SEA-S SRL attiva quindi propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.*

Le comunicazioni al RPCT potranno avvenire anche in forma anonima (ex art 16 c 4 D.Lgs 24 / 2023, *se la persona segnalante è ... successivamente identificata*); il RPCT, responsabile del canale interno di segnalazione ex art 4 c 5 D.Lgs 24 / 2023, tutela comunque la riservatezza dell'identità del segnalante anche in caso di identificazione dello stesso.

SEA-S SRL dunque adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Ex art 5 c 1 lettere da a) a d) DLgs 24 / 2023, il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;*
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di*

*tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.*

B)

Per l'effettuazione della segnalazione esterna, si rinvia agli artt da 6 a 9 DLgs 24 / 2023.

C)

SEA-S SRL si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Fermo quanto sopra alla lettera A), quale canale di segnalazione interna, al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è stata attivata la specifica piattaforma digitale di segnalazione *WhistleblowingPA*, ampiamente pubblicizzata attraverso il sito di SEA-S SRL e, per i dipendenti, anche tramite comunicazione interna ed avviso presso le bacheche societarie.

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse per iscritto scrivendo alla sede della Società con modalità che garantiscano la riservatezza della comunicazione.

#### **4.5) VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

*Come da PNA 2015, lo svolgimento di incarichi ... extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.*

*Per questi motivi, ... le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";*

*In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.*

*Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico*

*gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.*

*E' disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.*

*Si devono elaborare proposte per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti).*

*Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l'atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

*L'elaborazione e la trasmissione delle proposte e l'adozione dell'atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti tempestivamente e indicati nell'ambito del PPCT.*

1)

Nell'ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi a danno di SEA-S SRL, si provvede ad aggiornare, a mezzo di autodichiarazioni ex DPR 445 / 2000, la situazione generale di sussistenza di eventuali incarichi extra – lavorativi in essere in capo ai dipendenti di SEA-S SRL, a fronte di istruttoria a cura del RPCT con il supporto del Responsabile del Servizio di appartenenza ed eventuale autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo, dovendosi valutare:

- per il personale part – time, le eventuali condizioni di conflitto di interesse dell'attività extra istituzionali proposte rispetto alla gestione della società;
- per il personale full time, il potenziale conflitto di interesse di cui sopra, ma anche la quantità di lavoro svolto esternamente, ai fini di salvaguardare l'esigenza di riposo e lucidità che devono evidentemente caratterizzare la prestazione del dipendente in SEA-S SRL.

2)

In ogni caso il dipendente di SEA-S SRL, che intenda svolgere un incarico extra – istituzionale, dovrà dunque rivolgere la relativa istanza come da modulo standard aziendale.

Si rammenta che quanto sopra sub 1) e 2) riguarda non solo le attività remunerate, ma anche quelle di volontariato.

#### **4.6) INCONFERIBILITÀ / INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli in carichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.*

*All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.*

*Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:*

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;*
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.*

*A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».*

*Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).*

*Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.*

*Sempre come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.*

*Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:*

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;*
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;*
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";*
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.*

*Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".*

*In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli Amministratori di SEA-S SRL sottoscrivono una autodichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale, ove nominati, per i Dirigenti e per i funzionari con mansioni equiparabili a quelle dirigenziali; la dichiarazione di ciascun soggetto è aggiornata, a cura del RPCT, con periodicità annuale.*

*Il RPCT, anche avvalendosi dell'Ufficio Personale, monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto, oltre che mediante la sistematica raccolta delle necessarie autodichiarazioni, anche verificando a campione la veridicità dei contenuti di alcune di esse, anche ove del caso traendo spunto da eventuali notizie di stampa o altre segnalazioni.*

#### **4.7) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ DEI DIPENDENTI SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il presente PTPCT fa riferimento ai paragrafi di seguito richiamati per stralci dal PNA ANAC 2022 (parte generale – il pantouflage).

##### *1.1 A chi si applica il divieto di pantouflage*

*Nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa espressamente riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 cessati dal servizio. Ad essi è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio.*

*La norma utilizza i termini "servizio" e "cessazione del pubblico impiego", quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.*

*Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.*

*Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.*

...

*Si sottolinea inoltre che il divieto di pantouflage si riferisce non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 negli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018).*

Si evidenzia che SEA-S SRL non rientra nella categoria di Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001. Tuttavia, la previsione dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013 implica che il divieto di pantouflage debba essere rispettato dai soggetti che rivestono gli incarichi di cui all'art. 1 del D.lgs. 39/2013. Il divieto, in particolare, si applica, in SEA-S SRL:

- agli Amministratori;
- ai Direttori generali;
- ai Dirigenti;
- ai soggetti, anche non dirigenti, cui siano affidati incarichi di funzione dirigenziale (sia interni che esterni).

##### *1.2 Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali*

*Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.*

*L'Autorità ha avuto già modo di chiarire che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.*

*Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.*

*Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.*

*Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.*

*Rientrano nei "poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni", sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione e di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.*

SEA-S SRL valuterà le specifiche situazioni caso per caso, nei termini sopra esposti, sia nei casi in cui il potere autoritativo o negoziale possa essere esercitato "in provenienza", ovvero da Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti e/o soggetti con funzioni dirigenziali di SEA-S SRL, sia nei casi in cui tale potere sia esercitato "in destinazione" per SEA-S SRL, che si trovi ad essere il soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.

### *1.3 Quali sono i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione*

*Anche con riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, si rinvia ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage, dei soggetti nei cui confronti siano stati adottati degli atti e comportamenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.*

...

*Sono esclusi gli enti in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico di destinazione nell'ambito di una società controllata avviene, infatti, nell'interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina l'assenza del dualismo di interessi pubblici/privati e del conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche, che costituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie del pantouflage. Per questo si esclude la violazione del divieto di pantouflage anche nel caso in cui il soggetto giuridico destinatario dell'attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico.*

...

L'ANAC ha, infine, evidenziato l'insussistenza di pantouflage anche quando l'ente privato di destinazione sia stato costituito successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente.

*In tal caso, tuttavia, è opportuno distinguere tra:*

- ) ente privato di nuova costituzione che non presenta profili di continuità con enti già esistenti;*
- ) ente, invece, solo formalmente nuovo.*

*Nel primo caso, si ritiene non applicabile la norma sul pantouflage in quanto non sussistono elementi di connessione tra l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte dell'ex dipendente pubblico - elemento fondamentale per l'integrarsi della fattispecie in esame - e la società di nuova formazione.*

*Nel secondo caso, invece, l'istituzione di una nuova società (società ad hoc) potrebbe essere volta ad eludere il divieto di pantouflage. La società, infatti, potrebbe avere, ad esempio, una diversa denominazione ma la medesima composizione o struttura operativa. Si raccomanda, pertanto, alle amministrazioni di effettuare una verifica in concreto, anche con l'ausilio di banche dati, dell'eventuale correlazione tra detta società e altri enti già esistenti prima della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico sottoposto a verifica e nei confronti dei quali lo stesso abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali.*

In attesa dell'approvazione delle sopra citate Linee Guida, SEA-S SRL valuterà le specifiche situazioni caso per caso, nei termini sopra esposti. Tuttavia, nel presente PTPCT, anche alla luce di quanto indicato nella versione del PNA 2019, si ritiene che SEA-S SRL rientri fra i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione.

### *1.4 Cosa si intende per attività lavorativa o professionale in destinazione*

*L'applicazione della disciplina sul pantouflage comporta che il dipendente che ha cessato il proprio rapporto lavorativo "pubblicistico" svolga "attività lavorativa o professionale" presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione.*

*Anche con riferimento a tale espressione, l'Autorità ha valutato sia da preferire un'interpretazione ampia.*

*L'attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e quindi a:*

- ) rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato*
- ) incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.*

*Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità: l'occasionalità dell'incarico, infatti, fa venire meno anche il carattere di "attività professionale" richiesto dalla norma, che si caratterizza per l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.*

Nel presente PTPCT si intendono prese in considerazione tutte le casistiche sopra indicate da ANAC (rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, incarichi o consulenze).

### *3.2 Modello operativo per la verifica sul divieto di pantouflage*

*... il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage.*

Il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione/ente - ad esempio l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti - per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, specifiche verifiche sul rispetto delle misure in questione potranno essere inserite negli audit a cura del RPCT.

*Il RPCT potrebbe anche svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione/ente per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione/ente di appartenenza. A tal fine, il RPCT può raccogliere elementi, valutazioni e informazioni utili attraverso l'interlocuzione con gli uffici - in particolare con l'ufficio del personale - o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, dell'amministrazione.*

*Resta ferma la facoltà di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma.*

*Il RPCT, in ogni caso, è il punto di riferimento per ANAC, che nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, potrà richiedere al RPCT chiarimenti e informazioni funzionali a valutare i casi di segnalazione di eventuale violazione del divieto di pantouflage.*

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantouflage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134 / 2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT per SEA-S SRL, degli amministratori, direttori generali e dirigenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione (data la delicatezza del ruolo ricoperto, rientrano nella previsione in questione i dipendenti quadri e / o impiegati di elevato inquadramento contrattuale che ricoprono il ruolo di DEC o RUP in rapporto costante con appaltatori; a questi ultimi soggetti il divieto si applica con riferimento agli appaltatori con i quali si è intrattenuto il rapporto);
- conseguenti verifiche, da definirsi in sede di audit, a che il fenomeno di cui sopra non si realizzi nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su eventuale segnalazione di soggetti esterni ed interni), con eventuale valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti delle Società da una parte, persone giuridiche con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall'altra);
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale (ove siano conferiti incarichi di funzione dirigenziale) che prevedano specificamente il divieto di pantouflage;
- inserimento, nei bandi di selezione del personale, della condizione ostativa all'assunzione in oggetto (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori e Direttori Generali (ove non dipendenti) di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla nomina, una dichiarazione, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza;
- richiesta di una dichiarazione in fase di affidamento di incarichi e consulenze con cui la controparte dichiara di non incorrere nel divieto di pantouflage (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti, soggetti con funzione dirigenziale di SEA-S SRL di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico / rapporto di lavoro, di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage nei tre anni successivi alla cessazione.

#### **4.8) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; L'OBBLIGO DI ROTAZIONE STRAORDINARIA**

Come da specifico paragrafo § 10 del PNA 2018 nonché all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134 / 2017, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

*Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

Alla luce della particolare situazione dell'organico di SEA-S SRL, come anche descritta nell'ambito dell'osservazione del contesto interno, il principio della rotazione delle mansioni in senso stretto appare impraticabile, in quanto essa non può essere forzosamente attuata a discapito dell'efficienza gestionale.

Pertanto assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

SEA-S SRL si impegna, in generale e con specifico riferimento alle aree / processi mappati come maggiormente sensibili al rischio corruttivo, ad operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti fasi: a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.

L'obiettivo perseguito è quello di collocare – quanto più possibile - le diverse fasi da a) a d) in capo a funzioni/ soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), e in questo senso le verifiche del RPCT di cui sopra sub § 4.1, oltre che quelle dell'ODV ex DLgs 231 / 2001, possono eventualmente condurre a proposte di miglioramento delle prassi e procedure aziendali.

Nello spirito della segregazione delle funzioni si inserisce l'attivazione di uno schema standard di determina a contrarre per gli affidamenti diretti ex Linee Guida 4 ANAC, la quale tiene conto:

- del ruolo istruttorio del RUP;
- del ruolo di controllo dell'Area Acquisti;
- del ruolo decisionale dell'Amministratore Delegato.

---

Nei casi in cui per un dipendente sia verificata, da parte della Società, la sussistenza dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva, SEA-S SRL si impegna ad applicare la c.d. *rotazione straordinaria*, ovvero l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio e, nel caso in cui il dipendente sia dirigente o equiparato, alla revoca dell'incarico dirigenziale e, ove del caso, all'attribuzione di altro incarico (la relativa decisione spetta all'Amministratore Unico).

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione volte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi.*

Specifiche indicazioni operative sono contenute nella Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 - *Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

L'istituto trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con SEA-S SRL:

dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

I reati da considerare quali *condotte di natura corruttiva* di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 sono i reati contro la P.A. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale.

Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale è da ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A., rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012.

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre la Società ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La decisione, in SEA-S SRL, sarà assunta dall'Organo Amministrativo, in tutti i casi sentito obbligatoriamente il RPCT che esprime un parere, a fronte dell'analisi delle informazioni disponibili.

L'istituto trova applicazione non solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva, ma anche per fatti compiuti in altri uffici.

Per l'espressione *avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva* di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, si deve fare riferimento al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

I dirigenti e i dipendenti che prestano la loro attività per SEA-S SRL, nel caso di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. per uno dei reati sopra indicati, esclusivamente attinenti a fatti commessi nello svolgimento di un'attività per conto della Società, sono tenuti ad informare, nel termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che dovranno essere svolte. L'inottemperanza della suddetta informativa comporta l'immediata sospensione temporanea dalle funzioni laddove la Società venisse informata della circostanza da altre fonti.

La medesima informativa nei termini sopra indicati dovrà essere resa anche nel caso in cui i suddetti Soggetti abbiano ricevuto notizia di un procedimento disciplinare interno alla Società per condotte di natura corruttiva, ovvero per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati.

In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, il trasferimento può avvenire con un trasferimento di sede (all'interno della Società) o con un'attribuzione di diverso incarico nella stessa sede.

Decorso il termine di due anni, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento della rotazione straordinaria perde la sua efficacia.

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità del trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

#### **4.9) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

La materia del conflitto di interessi trova nel nuovo art 16 DLgs 36 / 2023 una ridefinizione normativa con specifico riferimento agli appalti pubblici.

*1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*

*2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.*

*3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.*

*4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace*

*ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.*

Ipotesi tipiche del conflitto di interessi sono previste anche all'art 7 DPR 62 / 2013 sono quelle per cui il dipendente deve astenersi *dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*

### **5.10.1**

Con la sentenza n 6389 del 20 Luglio 2022, il Consiglio di Stato si è occupato del conflitto d'interessi di cui all'art 42 del DLgs 50 / 2016 (ora abrogato, come sopra detto, dal DLgs 36 / 2023), in realtà dettando una linea che ben si può e si deve applicare anche ai conflitti diversi da quelli afferenti a gare di appalto, cui la sentenza nello specifico si riferisce.

Nel caso di specie il RUP, il quale aveva predisposto gli atti di una gara d'appalto incluso il capitolato prestazionale e partecipato alle sedute della Commissione anche riservate in qualità di segretario verbalizzante, aveva prestato attività di consulenza per la società aggiudicataria ed aveva avuto dei rapporti di frequentazione familiare con alcuni soci della stessa.

Secondo la società aggiudicataria le frequentazioni del RUP con i membri della società e quelle professionali si sarebbero riferite al passato e non al presente, e del resto il RUP non avrebbe elaborato un'apposita disciplina per la gara in questione ma si sarebbe limitato ad impostare gli atti di gara utilizzando il bando-tipo fornito dall'ANAC.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo che il conflitto di interessi non debba essere necessariamente attuale ma che possa essere anche solo potenziale, nonché non necessariamente ed esclusivamente quello tipizzato dalle norme di legge.

Si ha conflitto di interessi, quindi, non soltanto nelle ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche in quelle che potrebbero derivare da una condizione / situazione non tipizzata ma ugualmente idonee a generare rischi di indebite interferenze.

In particolare le situazioni di potenziale conflitto sono identificate in quelle che, per loro natura, pur non costituendo al presente una delle situazioni tipizzate dalle norme, siano destinate a o possano evolvere in un conflitto tipizzato.

Inoltre, debbono essere considerate anche quelle situazioni *le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità.*

Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha ritenuto che, anche se la frequentazione familiare del RUP con i membri della società non era in corso, ciò comporta comunque un conflitto di interessi potenziale, in quanto tali rapporti non si sono definitivamente interrotti e la frequentazione non è così risalente nel tempo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del RUP in quanto *si tratta di soggetto che, non solo prende parte alla procedura ma è anche in grado di determinarne il risultato.*

E' in definitiva irrilevante l'assenza di vantaggi concreti, poiché prevale la finalità preventiva di impedire che la situazione di conflitto di interesse *possa essere percepita come una minaccia all'imparzialità ed all'indipendenza del funzionario nel contesto della procedura di gara.*

E' evidente che, in relazione alla recente sentenza del Consiglio di Stato (sopra citata e di cui a seguire), a tali ipotesi devono aggiungersi quelle di potenziale conflitto che, seppur non specificamente, potrebbero compromettere l'imparzialità amministrativa o l'immagine stessa del potere pubblico, e per le quali si rende necessaria una valutazione la quale non può che avvenire caso per caso.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione del conflitto di interesse, il Consiglio di Stato sezione V, con propria sentenza n 3415 / 2017, nonché le Linee Guida ANAC n 15 del 15 Giugno 2019) prevedono che per

*personale della stazione appaltante* si debba intendere *qualsiasi soggetto che, in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di rilievo, abbia la capacità di impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi* purchè, sul piano oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche (Consiglio di Stato sezione V, sentenze n 3401/2018 e n 2511/2019).

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, quest'ultimo deve essere ritenuto operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare; pertanto, l'astensione dei dipendenti e l'esclusione dell'impresa concorrente operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (Consiglio di Stato, sezione III sentenza n 355/2019 e sezione V sentenza n 3048 / 2020); come anticipato, il principio non può che applicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non solo alle gare di appalto ma anche alle selezioni pubbliche di personale.

## **5.10.2**

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e tutti coloro che operano per conto di SEA-S SRL sono obbligati a prestare massima attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare alla luce della recente evoluzione dell'istituto come descritto al precedente § 5.10.1.

La definizione di conflitto di interesse adottata da SEA-S SRL è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti soggetti nell'esercizio del potere decisionale o di contributo all'assunzione di una decisione.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta al successivo § 5.10.3.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse i seguenti casi:

- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; a titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta da SEA-S SRL e il componente della commissione di gara o di concorso;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di SEA-S SRL, con soggetti privati con i quali i soggetti intrattengano - o abbiano intrattenuto - rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di SEA-S SRL, con imprese con le quali i soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'[art 1342 C.C.](#) (*Contratto concluso mediante moduli o formulari*), purchè ad essi non siano state apportate modifiche ed integrazioni);
- la partecipazione alle commissioni di selezione per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista non solo una comunione di interessi economici di particolare intensità, collaborazione, stabilità, sistematicità e continuità, ma anche quando si evidenzino condizioni / situazioni come quelle di cui al precedente § 5.10.1 o analoghe.

Le ipotesi di conflitto di interesse sono dunque da valutare di volta in volta in base alla specifica condizione / situazione, e risulterebbe impossibile o fuorviante tentarne una tipizzazione che operi per SEA-S SRL rigidamente ed esclusivamente.

#### **4.10) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

*"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Da parte del RPCT:

➤ si procederà affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

➤ si verificherà che, a mezzo di autodichiarazioni ex DPR 445 / 2000, in sede di insediamento delle commissioni giudicatrici ed esaminatrici di gare di appalto e selezioni di personale i soggetti interessati innanzitutto dichiarino l'assenza delle situazioni sopra descritte;

➤ si procederà a campione all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati.

#### **4.10) MODULISTICA STANDARD**

In corrispondenza di ciascuno dei paragrafi precedenti del presente capitolo 4, SEA-S SRL adotta moduli e formulari standard al fine di agevolare il rilascio delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati e l'attività di prevenzione e controllo da parte del RPCT.